



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
9^a legislatura

Presidente
Vicepresidente
Assessori

		P	A
Luca	Zaia	X	
Marino	Zorzato	X	
Fienato	Chisso	X	
Fioberto	Giambetti	X	
Luca	Coletto		X
Maurizio	Conte	X	
Marialuise	Coppola	X	
Elena	Donazzan	X	
Marino	Finozzi	X	
Massimo	Giorgetti	X	
Franco	Manzato	X	
Remo	Sernagiotto	X	
Daniele	Stival	X	

Struttura amministrativa competente:
Direzione Servizi Sociali

Segretario Mario Caramel

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 672 del 7 MAG. 2013

OGGETTO: Scioglimento dell'organo di governo dell'Ipab "Ipab di Vicenza" con sede in Vicenza e contestuale nomina di un Commissario straordinario regionale. Art. 12 L.R. n. 55 del 15 Dicembre 1982 e art. 3 L.R. n. 23 del 16 Agosto 2007.

NOTE PER LA TRASPARENZA: il provvedimento nel dichiarare sciolto l'organo di governo dell'Ipab, prevede la nomina contestuale del Commissario straordinario regionale per approntare un procedimento di regolarizzazione della gestione dell'ente.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Con nota registrata a protocollo il 12 Novembre 2012, la Direzione attività ispettiva e vigilanza settore socio-sanitario ha trasmesso il verbale della verifica ispettiva ai sensi della legge regionale n. 21/2010 riguardante le vicende dell'Ipab in oggetto indicata e riportante il resoconto dell'attività svolta riassuntivamente sui seguenti punti:

- 1) accordo di programma tra Regione del Veneto, Comune di Vicenza e Ipab di Vicenza per la realizzazione e qualificazione di Centri di servizio per anziani;
- 2) ordinanza del Presidente dell'Ipab n. 2/2011 – ratificata con deliberazione del CdA n. 65/2011 – di affidamento dell'incarico per l'esecuzione di lavori presso una struttura dell'Ente;
- 3) procedura di reclutamento per la copertura di un posto di Assistente Sociale Coordinatore;
- 4) convenzione per la gestione associata del servizio di Segretario/Direttore, con specifico riferimento al trattamento economico allo stesso attribuito.

Dal suddetto verbale sono emerse varie e gravi problematiche che hanno indotto la Regione ad intervenire in maniera urgente e decisa, attraverso il procedimento di diffida di cui all'articolo 3 L.R. n. 23 del 16 Agosto 2007, formalizzato a mezzo della delibera di Giunta regionale n. 19 del 9 Gennaio 2013, che qui deve intendersi integralmente richiamata.

Con nota del 28.1.2013 prot. 303, l'Ipab diffidata ha risposto alla diffida, esprimendo le proprie osservazioni in modo non soddisfacente.

Occorre premettere che l'Accordo di Programma indicato più sopra è partecipato dalla Regione, che lo ha ritenuto idoneo a condividere "un percorso che garantisca l'ottimizzazione delle risorse esistenti per far fronte alla peculiarità di una situazione demografica caratterizzata da una forte incidenza di popolazione anziana sul territorio vicentino" (pagina 6 memoria Ipab). Per questo fin dal 2010 la Direzione per i Servizi sociali ha partecipato alle fasi del preaccordo, per poi venire sostituita dalla Direzione Urbanistica e Paesaggio che ha condotto le ulteriori fasi prodromiche alla conclusione definitiva.

Ciò premesso nel merito della risposta ricevuta dall'Ipab si rileva quanto segue, sui vari punti.



Accordo di Programma.

Al fine di favorire il perseguimento dell'obiettivo principale dell'Accordo, ossia di offrire all'utenza dell'Ipab e, se possibile, in senso esteso alla popolazione del territorio vicentino, la migliore offerta e la qualità dei servizi erogati, la Regione ha posto alla sua attenzione la situazione economico-finanziaria nella quale si trova l'Ipab, nella fase preliminare alla conclusione dell'Accordo di Programma; in particolare con riguardo allo stato del patrimonio dell'Ipab.

La situazione di difficoltà finanziaria dell'Ipab era peraltro nota alla Regione. Tant'è che, per farvi fronte, sono state concesse delle autorizzazioni all'alienazione di beni del patrimonio (in particolare nell'anno 2011), sul presupposto di un complessivo piano di riassetto finanziario che portasse in tempi certi al pareggio di bilancio.

La situazione sul patrimonio immobiliare e le valutazioni dei singoli cespiti, come emersa dal verbale ispettivo, è apparsa invece più eterogenea e comunque non chiara. Manca infatti una compiuta istruttoria tecnica, finalizzata alla determinazione del valore dei beni oggetto di cessione sia da parte dell'Ipab che del Comune, interessati dall'esecuzione dello stipulando Accordo di Programma. Nella documentazione al tempo acquisita, risulta che il Collegio dei Revisori aveva esso stesso evidenziato come l'Accordo di programma fosse: *"carente in ordine alla stima dei beni oggetto delle dismissioni e delle permuta e indeterminata nell'organizzazione degli interventi e nelle priorità di recitazione"*.

A fronte di tale incertezza la Memoria dell'Ipab genericamente rispondeva che: *"mai nessuno dei soggetti istituzionali firmatari dell'AdP di Programma ha mai ritenutodi dover richiedere specifiche stime del valore dei beni...."*.

L'affermazione, così come il tenore dell'atto in cui è inserita, dimostra che l'Ipab non ha adeguatamente svolto un'istruttoria per addivenire all'Accordo con un supporto di conoscenze adeguato all'importanza delle operazioni economico-giuridiche da affrontare, soprattutto con riguardo dei valori economici dei beni propri interessati dall'Accordo medesimo.

Nella Memoria dell'Ipab è stata svolta una disamina di alcuni cespiti interessati, fornendo dei valori che hanno suscitato delle perplessità.

A corredo di questi, infatti, sono stati anche trasmessi degli elaborati di valutazione, che, in parte, sono stati redatti dopo l'adozione della DGR 19/2013, di avvio del procedimento:

- stima dello Studio Bigi del 25.1.2013 sul Centro Girolamo Salvi, che valuta il bene dai sette ai nove milioni di euro;
- valutazione dello Studio Bigi del 19.12.2012 sull'area denominata Laghetto (redatta dopo la fine dell'ispezione regionale) che ha valutato il bene per euro 3,9 milioni circa;
- perizia asseverata in data 26 Ottobre 2012 dell'arch. Bigi, sul terreno edificabile località S. Pietro Intrigona, che ha valutato il bene per euro 2.397.000/00=;
- valutazione dello studio Amatori del 28 Gennaio 2013, proponente acquirente, su palazzo Serbelloni che quota il bene tra 2,9 e 4,35 milioni di euro.

Nella Memoria di risposta non è stato nemmeno dato un corretto inquadramento a una nota proveniente dal Sindaco di Vicenza del 28 Gennaio 2013, nella quale si riferisce della disponibilità del Comune a cedere a titolo gratuito all'Ipab le aree denominate "Cà Balbi" e "Maddalene". In realtà tale disponibilità non attesta di un intendimento di dare in donazione i beni, ma di operare una permuta con beni dell'Ipab, ponendo in gioco beni per i quali non era stata presentata alcuna valutazione dei relativi valori patrimoniali.

Questi elementi, sono apparsi, insieme ad altri, sintomatici di una situazione che, anche con la Memoria di risposta, risulta essere stata valutata dall'Ipab in modo frammentario e incerto.

A titolo di ulteriore esempio emerge, a pagina 7 del verbale ispettivo, come, nel riportare lo stato del patrimonio, che: *"... ad esclusione del complesso Bedin Aldighieri, per gli altri immobili di proprietà dell'IPAB ricompresi nell'accordo in esame, e che potranno eventualmente essere alienati al fine di reperire le risorse necessarie per realizzare le nuove strutture assistenziali, sono previsti o interventi di valorizzazione mediante variazione della vigente strumentazione urbanistica (area in località Laghetto, complesso "O. Trento", centro "G. Salvi", palazzo Serbelloni) o la conferma dello stato in essere (Villaggio SOS, Villa Rubini, area edificabile a San Pietro Intrigona) configurando così un sostanziale consolidamento del patrimonio dell'Ente. Al contempo il Comune di Vicenza dall'Accordo in oggetto otterrà in permuta esclusivamente il complesso Bedin Aldighieri."*

Ma a fronte di tale diversa destinazione urbanistica non si coglievano i valori di immediato diretto vantaggio per l'Ipab.

Su detti cespiti emergeva invece che:

- non sussisteva una valutazione dei tre beni, neanche sommaria, relativa alla permuta dell'area Bedin Aldighieri in cambio dei terreni di Cà Balbi e Maddalene, appartenenti al Comune di Vicenza (dove potrebbero sorgere due centri di servizio come indicato nell'Accordo);
- la valutazione per l'area in località Laghetto, effettuata dallo Studio Bigi, faceva riferimento a valori di mercato generici e approssimativi;
- non risultava alcun elemento riferito al complesso Ottavio Trento;
- appariva aleatoria la stima relativa al centro Gaetano Salvi che proponeva una "forcella valutativa" dai sette ai nove milioni di euro;
- per il palazzo Serbelloni, oltre ad essere anch'essa generica e approssimativa, la stima valuta il bene tra 2,9 e 4,35 milioni di euro;
- non risultava alcun elemento riferito al Villaggio SOS;
- per villa Rubini, "*prestigioso manufatto storico in zona Vicenza Est.... villa veneta*", non solo non è stato dichiarato il valore ma nella Memoria di risposta l'Ipab manifesta la sua disponibilità a far predisporre una valutazione di stima in caso di richiesta regionale;
- solo l'area edificabile a San Pietro Intrigogna risultava adeguatamente stimata con verbale di asseverazione in data 26 Ottobre 2010 a firma dell'arch Bigi, per un valore di euro 2.397.000,00=.

A completamento di questo quadro, va detto che l'intera stima del valore immobiliare veniva contraddittoriamente dichiarato dai Revisori dell'Ipab, in data 28 Gennaio 2013, "*da stime di Uffici interni, complessivamente superiore a 100.000.000,00 di euro*"; mentre, nella Memoria di risposta, si dichiara che il patrimonio dell'Ipab ammonta a oltre 72 milioni di euro, *ante* operazione dei lavori di costruzione della struttura di Monte Crocetta, i cui costi ammontano a 12 milioni, (pagina 15). Mentre, ancora, scorrendo la Memoria (pagina 29) di dedurrebbe che il patrimonio possa essere stimato di poco superiore i 70 milioni di euro.

Questa discrasia di valutazioni ha suscitato le perplessità dell'Amministrazione regionale in ordine alla buona conoscenza della situazione economico-patrimoniale dell'Ipab da parte dei suoi amministratori.

Siffatto stato d'incertezza è stato inoltre suffragato dalla mancanza di un preciso piano economico-finanziario con cui affrontare l'esecuzione dell'Accordo di Programma, non essendo stati determinati nemmeno i valori patrimoniali dei beni oggetto delle azioni dello stesso Accordo. Questa situazione ha suscitato la convinzione dell'Amministrazione regionale circa la possibile sussistenza dei presupposti di condotta ascrivibili alle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 2, della L.R. n. 23 del 16 Agosto 2007.

Si aggiunga che non adeguata è apparsa anche la risposta fornita in ordine agli altri punti in contestazione:

- a) sull'ordinanza del Presidente n. 2/2011, è stata resa una dichiarazione di contenuto confessorio che conferma che il provvedimento è stato assunto con il vizio di incompetenza, peraltro anche significando in modo errato l'individuazione dell'organo destinato ad assumere il provvedimento di correzione in autotutela;
- b) sul reclutamento dell'assistente sociale, nella Memoria di risposta si formula una ulteriore dichiarazione confessoria circa la difformità della previsione a bando rispetto alla qualifica professionale da assegnarsi all'assumenda vincitrice del relativo concorso;
- c) manca addirittura una pertinente risposta sulla vicenda riguardante la struttura denominata Parco città.

A fronte di queste risposte insoddisfacenti e a fronte del fatto che le dichiarazioni rese apparivano costituire ulteriori violazioni di legge e manifestavano una incerta gestione amministrativa, incline a recare una grave pregiudizio economico-finanziario all'Ipab, la Regione ha ritenuto di far svolgere una ulteriore verifica ispettiva, chiedendo, con nota prot. 97861 del 5 Marzo 2013, di verificare "*1. i bilanci preventivi ed i conti consuntivi degli ultimi tre anni, con gli stati patrimoniali e gli inventari dei beni da tenersi ai sensi di legge; 2. le delibere del Consiglio di Amministrazione riguardanti gli investimenti patrimoniali dell'Ente; 3. le delibere del Consiglio di Amministrazione relative al disavanzo pregresso dell'Ente ed al suo ripiano; 4. le delibere del Consiglio di Amministrazione riguardanti la società Ipark a responsabilità limitata e la gestione dell'Hotel Parco Città; 5. i provvedimenti di interesse collegati agli atti di cui sopra*".

La Direzione attività ispettiva e vigilanza settore socio-sanitario ha consegnato l'integrazione di cui sopra, datata 22 Aprile 2013, all'Assessorato regionale.

In particolare, si riportano sinteticamente le principali conclusioni di quest'ultima relazione ispettiva.

a) Sul patrimonio dell'Ipab, risulta che (pagina 6): *"è del tutto evidente come, in base ai valori risultanti dai documenti ufficiali dell'Ente, l'intero patrimonio dell'Ipab non sarebbe sufficiente a far fronte agli impegni economici derivanti dall'Accordo di Programma, approvato dall'Ente con delibere nn. 40 e 41 del 2012, che prevede alienazioni patrimoniali per € 43.150.000,00."*

"Tuttavia, anche a voler ipotizzare la realizzazione dei valori massimi indicati dall'Ente per tutti i suddetti beni, è di immediata evidenza come gli stessi non siano sufficienti a far fronte al fabbisogno di € 43.150.000,00 stimato per l'attuazione dell'Accordo di Programma." (pagina 8).

Inoltre, con riferimento ai valori degli immobili, punto nevralgico delle questioni sollevate in merito all'Accordo di Programma, la Struttura ispettiva aggiunge, in relazione a contratti di locazione oggi accesi, che: *"E' noto come la locazione di un immobile incida considerevolmente sul valore dello stesso e sulla sua facilità di collocazione sul mercato. Aspetti questi, in alcun modo considerati dall'Ipab nella prospettazione della sostenibilità economica dell'Accordo di Programma."*

Sul punto poi viene richiamato il ruolo dei Revisori dei Corti, i quali avevano già osservato che *"qualora si dovesse ricorrere all'alienazione di altri beni dell'Ente attualmente produttivi di reddito, ciò avrebbe ripercussioni sulla gestione economico-finanziaria degli anni successivi"*. Inoltre, a conferma delle forti perplessità nate dalla lettura della risposta dell'ente sui valori del patrimonio e sulla consapevolezza dei suoi amministratori delle grandezze coinvolte, nel nuovo Verbale ispettivo si legge che: *"E', infine, del tutto evidente come, nella valutazione della sostenibilità economica dell'Accordo, non possano essere in alcun modo considerati gli immobili destinati alle finalità istituzionali dell'Ente, ricompresi, invece, indistintamente, nel valore complessivo del patrimonio indicato dall'Ipab e dal Collegio dei Revisori. Il patrimonio indisponibile ammonta, secondo le valorizzazioni interne dell'Ipab, ad € 33.110.000,00 ovvero la metà del valore attribuito a tutti i fabbricati di proprietà dell'Ente"*.

Con ciò confermando che le cifre indicate nella Memoria di risposta non potessero essere ritenute fondatamente attendibili. Ed infatti, sul punto, il verbale conclude che: *"Tale sostenibilità [dell'Accordo di Programma n.d.r.] risulta semplicemente affermata sulla base della mera consapevolezza della 'sussistenza di un patrimonio di valore ben superiore a quello necessario per la realizzazione di tutti i progetti previsti nell'AdP', in assenza di un Piano finanziario e di un cronoprogramma che la attesti."*

A queste conclusioni si perviene rilevando che l'Ipab ha manifestato, in grave violazione della legge n. 6972 del 17 Luglio 1890, in particolare dell'articolo 18 e dei Regolamenti Amministrativo e di Contabilità di cui al R.D. n. 99 del 5 Febbraio 1891, in particolare rispettivamente dell'articolo 23 e dell'articolo 1 e seguenti, con specifico richiamo all'articolo 3, di non possedere come invece era obbligata, un inventario aggiornato dei cespiti immobiliari ed i relativi valori.

b) Sulla situazione di bilancio dell'Ipab, ne viene esaminata la condizione, partendo dal presupposto della necessità per l'ente di effettuare consistenti alienazioni patrimoniali, non solo per dar corso all'Accordo di Programma, ma anche per far fronte alla *"pesante situazione di disavanzo"*.

A tal proposito testualmente risulta (a pagina 11 del verbale): *"Al 31/12/2012, l'Ipab ha realizzato alienazioni per € 3.772.162,58 destinate al ripiano del disavanzo, risultando ancora necessarie alienazioni per € 6.575.510,21"*. Dunque è evidente che anche questi aspetti finanziari dovevano essere tenuti presenti ed evidenziati dall'Ipab *"nella valutazione della sostenibilità economica dell'Accordo di Programma"*, invece l'Ipab *"in tempi recentissimi ha deliberato di finanziare tramite alienazioni patrimoniali anche rilevanti interventi di ristrutturazione. In particolare, con delibera n. 19 del 21/02/2013, l'Ipab ha deliberato interventi presso le residenze Salvi e Trento, per l'importo di € 1.145.000,00, da finanziare tramite alienazioni ancora da programmare."*

Inoltre la Direzione ispettiva, per scrupolo d'azione, ha compiuto una analisi sui documenti di bilancio dell'Ipab, avvalendosi anche di una professionalità specifica, che ha provveduto a esaminare l'ultimo conto consuntivo approvato, quello per l'esercizio 2011.

Il consulente specifica che: *"La situazione economico finanziaria definita a rischio, non consente di poter affermare la sostenibilità, ad avviso della scrivente, degli impegni assunti dall'IPAB, basati sulle alienazioni patrimoniali dell'ente."*

Peraltro, dalle pagine della relazione aggiuntiva, emerge anche l'esistenza di partecipazioni azionarie della Banca Popolare di Vicenza, pari a circa 83 mila euro. Possesso che, secondo la legge 6972/1890, all'articolo 28, doveva essere autorizzato dall'ente di controllo, oggi la Regione, e di cui non si ha riscontro.

Le conclusioni dell'esperto contabile, dopo un'ampia disamina interamente trasfusa nel Verbale integrativo d'ispezione, sono così riassunte: *"Le entrate di gestione non risultano in grado di coprire le spese di gestione. Il quasi pareggio è ottenuto solo con le rendite patrimoniali, che, potrebbero venire a mancare, in tutto o in parte, non appena si dovessero realizzare le alienazioni necessarie per far fronte agli impegni già assunti e iscritti in bilancio."*, e inoltre: *"La situazione economico finanziaria sopra rappresentata, definita a rischio, non consente di poter affermare la sostenibilità, ad avviso della scrivente, degli impegni assunti dall'IPAB, basati sulle alienazioni patrimoniali dell'ente"*, con ciò tratteggiando un quadro tutt'altro che positivo e tranquillizzante.

c) La relazione ispettiva, analizzando ad opera del predetto esperto contabile il consuntivo al 31 dicembre 2011, ha altresì rilevato una 'situazione amministrativa' non conforme alle regole di redazione di bilancio e di contabilità. Si legge infatti nella sua relazione (riportata da pagina 15 del verbale ispettivo), che: *"per capire la vera situazione finanziaria dell'Ente, alla situazione di cassa, vanno sommati solo i residui attivi che costituiscono crediti "giuridicamente rilevanti". Nel provvedimento di approvazione del conto consuntivo 2011, Delib. n. 61 del 30 Maggio 2012, al punto 3 della relazione di bilancio, RESIDUI ATTIVI, si afferma che la gestione residui attivi rileva, al 31.12.2011, la persistenza di crediti accertati e non riscossi per un ammontare pari a € 26.458.985,90.*

In realtà tale somma comprende i residui attivi per vendite da fare, che, come si vedrà, non sono crediti giuridicamente rilevanti. Infatti dall'esame delle descrizioni degli accertamenti effettuati a copertura dei lavori eseguiti o da eseguire, si evince che non sono stati iscritti a seguito di aste aggiudicate, e quindi quando sorge il diritto ad esigere il prezzo della vendita, ma sono stati iscritti o per pareggiare la contropartita, con lo stesso oggetto della spesa, per cui non è dato comprendere con che provvedimento è stato autorizzato l'accertamento e quindi con quali incassi futuri si prevedeva di regolarlo, o con diciture generiche es. "vendita terreni edificabili" residuo anno 2002, quindi di circa 11 anni fa, ancora esistente al 3/04/2013, e pari a € 1.346.700,63. La genericità con cui sono stati iscritti detti residui attivi, a fronte di regole ben precise stabilite dal regolamento di contabilità della legge Crispi, la loro "vetustà" (nel caso in esempio dal 2002 si deve ancora vendere?) certificano una tenuta della contabilità non conforme a norma e, soprattutto, che non si tratta di crediti ma, con ogni probabilità, di alienazioni ancora da eseguire.

Per cui i residui attivi che costituiscono crediti giuridicamente rilevanti e che quindi vanno sommati alla cassa, a parere di chi scrive, dovrebbero essere, esclusivamente quelli del Titolo I, Sezione I^a e del Titolo III "Partite di giro", fatta salva, ovviamente, la loro esigibilità reale, indipendentemente dalle certificazioni prodotte dall'Ente in ordine ai residui che non sono oggetto di cancellazione (anche se in allegato alla delibera n. 61/2012 esiste una "dichiarazione di non sussistenza di crediti inesigibili" sottoscritta dal presidente del Consiglio di Amministrazione).

Si ricorda che l'art. 66 del regolamento di contabilità precisa che il movimento dei capitali può non pareggiare, con specifica delibera del Consiglio di amministrazione, se poi lo spareggio doveva creare una diminuzione dei capitali, era necessaria anche l'approvazione dall'autorità tutoria.

Quindi, nel nostro caso, perché iscrivo dei residui attivi, che, ricordo, dovrebbero rappresentare crediti giuridicamente rilevanti, quando il credito non c'è?

La procedura corretta prevedrebbe che, quando impegno una somma perché ho sottoscritto un contratto d'appalto e/o ho affidato l'esecuzione di lavori, se non ho reperito le fonti di finanziamento, non iscrivo un residuo attivo come contropartita, in modo tale da far credere vi sia l'esistenza di un credito giuridicamente rilevante, lascio che il movimento dei capitali spareggi.

In questo modo sarà sempre evidente che ho assunto debiti, ho fatto dei lavori, e non sono finanziato, anzi, mi finanzia con le scoperture di cassa e avrò rilevato una categoria V nel passivo dello stato dei capitali.

Quando venderò per sanare lo scoperto di cassa, il mio movimento dei capitali spareggerà al contrario e chiuderò la categoria V.

Sommati alla cassa quindi solo i residui attivi giuridicamente rilevanti, si possono poi detrarre i residui passivi della parte corrente (tit.I^o sezione I^o e partite di giro) e avremo così l'immagine della situazione finanziaria nel caso in cui avessimo riscosso tutti i crediti e pagato tutti i debiti di parte corrente.

Si avrebbe quindi:

Deficit di cassa al 31.12.2011 -4.461.469,59



Residui Attivi - Titolo I Sezione I^a - Entrate Ordinarie 5.481.071,25
 Residui Passivi - Titolo I Sezione I^a - Entrate Ordinarie -4.448.750,96
 Residui Attivi - Titolo III - Partite di giro 1.866.256,10
 Residui Passivi - Titolo III - Partite di giro -4.913.727,88
 Risultato -6.476.621,08

Se si ipotizzasse inoltre di dover pagare anche tutti i residui passivi riguardanti impegni assunti per lavori che sono pari a € 12.631.908,99, la situazione sarebbe pari a - € 19.108.530,07.

QUESTO, A PARERE DI CHI SCRIVE, RISULTA ESSERE IL REALE FABBISOGNO FINANZIARIO AL 31/12/2011, SEMPRE CHE I RESIDUI ATTIVI CONSIDERATI SIANO CREDITI ESIGIBILI, E I RESIDUI PASSIVI DERIVINO DA IMPEGNI GIURIDICAMENTE RILEVANTI E QUINDI FATTA SALVA UNA EVENTUALE RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEI RESIDUI. Nel corso del 2012 sono state riscosse e pagate, come risulta dagli atti inviati dall'IPAB, ingenti somme riguardanti la "cassa investimenti", ma la situazione di cassa finale complessiva peggiora, e quindi, per esaminare nuovamente la situazione finanziaria, è necessario avere il consuntivo 2012 approvato."

A fronte di questi rilievi di carattere contabile e amministrativo emerge dunque che lo stato d'indebitamento patrimoniale dell'Ipab è molto più consistente rispetto ai dati in precedenza a conoscenza da parte della Regione del Veneto.

d) Da ultimo la Direzione ispettiva ha approfondito la questione della società *Ipark* a responsabilità limitata e la gestione della struttura denominata Parco Città.

Qui le problematiche emerse sono molteplici e la risposta avuta dall'ente con la precedente Memoria di risposta si è dimostrata insufficiente ed elusiva. Le osservazioni desumibili dal verbale, preso atto che l'Ipab di Vicenza ha convenuto in giudizio la proprietà della struttura menzionata per la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione, hanno portato ad affermare che: "emergono circostanze che denotano come la gestione di Parco Città sia fonte di numerose problematiche.". Specificando poi che, con riferimento ai lavori di adeguamento sulla struttura operati dall'Ipab: "Pur senza entrare nel merito dell'effettiva improcrastinabilità dei suddetti lavori, risulta evidente, dalla successione degli atti sopra esaminati, come l'Ente abbia assunto oneri considerevoli per lavori su una struttura che da anni la Regione invita a dismettere e la cui detenzione viene messa in discussione dalla stessa Ipab che ha approvato l'esecuzione di opere, con accensione del relativo mutuo, avviando contestualmente l'azione di risoluzione del contratto."

Inoltre, in relazione alla presunta volontà dell'Ipab, per assolvere ai vincoli assunti nei confronti della Regione, di portare gli ospiti nella futura struttura che dovrebbe sorgere sui terreni siti in località Laghetto, dal verbale emerge che: "E', tuttavia, evidente, come la realizzazione di una nuova struttura richieda tempi del tutto incompatibili con il carattere di urgenza della prescrizione regionale. Peraltro, soluzioni alternative al mantenimento della residenza di Parco Città ben potevano essere trovate anche senza attendere la realizzazione della nuova struttura, posto che, comunque, tali soluzioni dovranno essere prontamente individuate (rectius dovrebbero già essere state individuate) nel caso di esito vittorioso dell'azione intrapresa, dalla stessa Ipab, nei confronti di Inail." "Inoltre, le ingenti spese ed i mancati guadagni derivanti dalla gestione dell'immobile di Parco Città, il cui ristoro viene oggi richiesto dall'Ipab nel ricorso dalla stessa promosso, contrastano con le affermazioni contenute nella Memoria di controdeduzioni, laddove si afferma che "le risultanze della gestione della residenza di Parco Città sono in attivo. La positiva amministrazione della residenza Parco Città da parte della società controllata Ipark s.r.l. ha consentito di mantenere indenne il bilancio dell'Ipab di Vicenza dall'onere del pagamento del canone di locazione dell'immobile, in quanto tale costo è integralmente sostenuto dalla stessa Ipark". Da evidenziare, peraltro, che anche se il canone di locazione corrisposto ad Inail è integralmente sostenuto da Ipark s.r.l., altri oneri (da ultimo l'accensione del mutuo chirografario) sono, invece, sostenuti dall'Ipab. E' del tutto evidente che se i suddetti oneri fossero in capo alla società potrebbero incidere sul risultato di bilancio di Ipark che, nelle controdeduzioni alla diffida regionale, l'Ipab afferma essere costantemente in utile dall'esercizio 2007 in avanti".

E, per finire, sul cespite immobiliare ed in particolare sulla gestione del personale Ipark, in rapporto all'Ipab e alla ulteriore gestione di un Centro diurno del Comune di Vicenza, a pagina 26 del verbale si chiosa affermando che: "Invero, l'affidamento della gestione del centro Diurno ad Ipark (peraltro non formalizzato negli atti convenzionali stipulati con il Comune di Vicenza) non può essere configurato come un appalto di servizi di Ipab alla propria società controllata, posto che Ipark si limita a concedere il mero utilizzo di personale, i cui costi, per importi di oltre 360.000 euro all'anno, sono integralmente rimborsati da Ipab e, a

sua volta, dal Comune. Tale personale, pur essendo alle dipendenze di Ipab, risponde, come si è visto, alle direttive del Dirigente del Personale di Ipab e viene definito come 'distaccato'. E' appena il caso di rilevare come il distacco sia un istituto giuridico la cui disciplina non è applicabile alla fattispecie in esame, per le modalità con cui la stessa si esplica". La conclusione della Direzione ispettiva sul punto è epigrafica: "Si ritiene che le gravi criticità insite in una gestione così disciplinata debbano trovare tempestiva soluzione, senza ulteriori procrastinazioni."

Per tutto quanto illustrato, a partire dagli originali rilievi mossi con la prima attività ispettiva definita nel mese di Ottobre 2012, seguita dalle non adeguate risposte fornite con la Memoria di risposta dell'Ipab del 28 Gennaio 2013, suffragata altresì dalle ulteriori perplessità maturate al seguito della lettura della stessa, e dalla ulteriore integrazione delle informazioni effettuata a mezzo dell'integrazione ispettiva del 22 Aprile 2013 della Direzione attività ispettiva e vigilanza settore socio-sanitario, emerge non solo uno stato di grave problematicità e irregolarità, gestionale e amministrativa, in cui versa l'Ipab, ma altresì una grave e prolungata violazione della legge 17 luglio 1890, n. 6972 nonché i corrispettivi Regolamenti Amministrativo e di Contabilità di cui al Regio Decreto del 5 Febbraio 1891, n. 99, che appaiono pregiudizievoli sia per la vita dell'ente sia per il perseguimento dei suoi scopi istituzionali di natura pubblica. Per cui, ritenendone sussistere i presupposti, in adempimento all'articolo 3 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23 si intende procedere con lo scioglimento dell'Organo di Amministrazione dell'Ente e, conseguentemente nominare quale Commissario straordinario regionale il signor Francesco Zantedeschi nato il 15 ottobre 1959 a Negrar, che è in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per lo svolgimento dell'incarico, come da curriculum vitae agli atti della Struttura regionale.

Si valuta di determinare l'incarico nella durata di dodici mesi dalla data del presente provvedimento, (e/o comunque per il tempo, di durata inferiore, necessario al conseguimento degli obiettivi della procedura di vigilanza) conferendo il medesimo allo scopo di, oltre quanto fissato dalla legge, assumere la gestione temporanea dell'ente al fine di accertare e ripristinare l'esatta situazione gestionale anche al di fuori delle specifiche aree sottoposte a controllo da parte della Direzione attività ispettiva e vigilanza settore socio-sanitario (comprensiva della regolarità degli atti istituzionali), contabile (Bilanci previsione e consuntivi) e patrimoniale dell'Ipab, con particolare riguardo alle cause che hanno determinato la situazione in essere e con riferimento, ma non solo, all'Accordo di Programma che dovrebbe intervenire col Comune di Vicenza e la Regione del Veneto; l'assunzione e la gestione del personale e i suoi costi e il rispetto delle competenze interne; proponendo altresì la soluzione ritenuta più idonea alle problematiche intervenute (anche tese al proseguimento dell'iter procedimentale di conclusione del predetto Accordo di Programma), tenendo presente la disciplina attualmente vigente in materia di Ipab, assumendo altresì le iniziative necessarie alla ricostituzione degli organi di governo dell'Ipab, secondo lo statuto della stessa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L. 17 luglio 1890, n. 6972;
- Visto il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;
- Visto l'art. 21 del D.lgs. 4 Maggio 2001, n. 207;
- Visto l'art. 12 della L.R. del 15 dicembre 1982, n. 55 come modificato dall'art. 71 della L.R. 30 gennaio 1997, n.6;
- Visto l'art. 3 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23;
- Vista la D.G.R. n. 19 del 9 Gennaio 2013;
- Preso atto dell'istruttoria d'ufficio;

DELIBERA


1. di prendere atto della grave e pregiudizievole situazione in essere presso l'Ipab "Ipab di Vicenza" con sede in Vicenza, come descritto nella premessa di questo provvedimento e delle gravi violazioni delle leggi che presidono alla vita dell'Istituto;
2. di dichiarare sciolto il Consiglio di Amministrazione dell'Ipab;
3. di nominare quale Commissario straordinario regionale il signor Francesco Zantedeschi nato il 15 ottobre 1959 a Negrar, che è in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per lo svolgimento dell'incarico, come da *curriculum vitae* agli atti della Struttura regionale;
4. di conferire il mandato commissariale per la durata di dodici mesi dalla data del presente provvedimento, (e/o comunque per il tempo di durata inferiore, necessario al conseguimento degli obiettivi della procedura di vigilanza) conferendo il medesimo allo scopo di, oltre quanto fissato dalla legge, assumere la gestione temporanea dell'ente al fine di accertare e ripristinare l'esatta situazione gestionale anche al di fuori delle specifiche aree sottoposte a controllo da parte della Direzione attività ispettiva e vigilanza settore socio-sanitario (comprensiva della regolarità degli atti istituzionali), contabile (Bilanci previsione e consuntivi) e patrimoniale dell'Ipab, con particolare riguardo alle cause che hanno determinato la situazione in essere e con riferimento, ma non solo, all'Accordo di Programma che dovrebbe intervenire col Comune di Vicenza e la Regione del Veneto; l'assunzione e la gestione del personale e i suoi costi e il rispetto delle competenze interne; proponendo altresì la soluzione ritenuta più idonea alle problematiche intervenute (anche tese al proseguimento dell'iter procedimentale di conclusione del predetto Accordo di Programma), tenendo presente la disciplina attualmente vigente in materia di Ipab, assumendo altresì le iniziative necessarie alla ricostituzione degli organi di governo dell'Ipab, secondo lo statuto della stessa;
5. di incaricare il Commissario dell'invio alla Direzione regionale per i Servizi Sociali di relazioni periodiche ed una relazione finale sull'attività svolta;
6. di stabilire che al Commissario viene riconosciuto il compenso onnicomprensivo a carico dell'Ipab, quantificato in euro millecinquecento al mese;
7. di notificare la presente delibera all'Ipab di Vicenza;
8. di rammentare che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, si rammenta che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della presente delibera ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di incaricare la Direzione regionale per i Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Avv. Mario Caramel




IL PRESIDENTE
Dott. Luca Zaia




Attesto che la presente copia, composta di n. 4 fogli, è conforme all'originale conservato agli atti.

Venezia, 13 MAG. 2013

Visto: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

IL DIRIGENTE REGIONALE
DOTT. MARIO MODOLO



SEGRETERIA REGIONALE
PER LA SANITÀ
IL SEGRETARIO REGIONALE
Dr. Domenico Mantovan

IL SEGRETARIO
avv. Mario Caramel

